

D.d.u.o. 23 marzo 2020 - n. 3647
decreto n. 13795 del 30 settembre 2019 «approvazione del
bando per le operazioni di gestione del fondo regionale per
le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito
di funzionamento in attuazione della d.g.r. n XI/1963 del
22 luglio 2019». Modifica parziale dell'allegato A

IL DIRIGENTE DELL'U.O. SVILUPPO DI INDUSTRIE
 E FILIERE AGROALIMENTARI, AGEVOLAZIONI FISCALI,
 ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Richiamato:

- il d.d.u.o. del 30 settembre 2019 n. 13795 «Approvazione del bando per le operazioni di gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della d.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/1963 del 22 luglio 2019 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda s.p.a. Sostituzione dei criteri di attribuzione dell'agevolazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. X/5316 del 20 giugno 2016» che, tra l'altro, al punto 3 stabiliva di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'apertura della presentazione delle domande di finanziamento, previa definizione, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato A della deliberazione stessa, del bando per l'utilizzo del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento;

Dato atto che, come stabilito con deliberazione di Giunta regionale n. X/1963 del 22 luglio 2019, il bando ed i relativi finanziamenti sono attuati in conformità al Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) GUUE L 51 22 febbraio 2019;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020);
- l'ordinanza del 3 febbraio 2020. Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento Protezione Civile. Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n. 32 del 8 febbraio 2020);
- l'ordinanza del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia. (GU Serie Generale n. 47 del 25 febbraio 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4

marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» (20A01605);
- d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria che si è creata sul tutto il territorio nazionale, in particolare in Regione Lombardia, a causa dell'epidemia dovuta al CoVid - 19 che, in conseguenza delle misure di contenimento adottate dal Governo, si ripercuote anche sulle attività delle imprese, causando gravi difficoltà finanziarie;

Viste le misure economiche varate dal Governo per far fronte all'emergenza e ritenuto di rafforzare le misure di sostegno economico anche per quanto nelle competenze e possibilità di Regione Lombardia;

Considerato che il bando per le operazioni di gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole, approvato con d.d.u.o. n. 13795 del 30 settembre 2019 (di seguito Bando per il Credito di Funzionamento) è finalizzato all'erogazione di contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti per sostenere il fabbisogno e la creazione di liquidità necessaria al funzionamento dell'impresa;

Preso atto che al paragrafo B.1.2 dell'allegato A del Bando per il Credito di Funzionamento è stabilito che:

- l'agevolazione prevista è concessa nella forma tecnica di un contributo in conto interessi;
- Il contributo è determinato sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posta a carico del Fondo;
- Il contributo è pari a 200 basis point per anno e comunque non superiore al tasso applicato dall'istituto proponente, per la quota del finanziamento ammessa a contributo;

Vista anche la già richiamata d.g.r. del 22 luglio 2019 n. XI/1963 «Determinazione in ordine al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda s.p.a.. Sostituzione dei criteri di attribuzione dell'agevolazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. X/5316 del 20 giugno 2016.» che al punto 7 «Modalità di contribuzione» dell'allegato A, prevede un contributo in conto interessi fino a un massimo di 400 basis point per anno e comunque non superiore al tasso applicato;

Considerata la situazione sanitaria ed economica in cui si trovano le imprese agricole di tutto il territorio regionale, si ritiene di dover modificare temporaneamente il paragrafo B.1.2 del Bando per il Credito di Funzionamento, aumentando, per la quota di finanziamento ammessa a contributo, il contributo stesso a 400 basis point per anno e comunque non superiore al tasso applicato dall'istituto proponente;

Ritenuto anche che l'aumento del contributo a 400 basis point per anno resterà in vigore sino al termine dell'emergenza COVID - 19 su tutto il territorio regionale e sino all'emanazione di un successivo atto;

Valutato di non procedere a una modifica della modulistica allegata al Bando per il Credito di Funzionamento, applicando, in forza del presente provvedimento, un contributo pari a 400 basis point a tutte le imprese che presenteranno domanda dopo la pubblicazione del presente decreto;

Dato atto che tutti gli altri paragrafi dell'allegato A al Bando per il Credito di Funzionamento restano invariati, validi ed efficaci al fine della presentazione delle domande;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 27 marzo 2020

Visto l'art. 17 della legge regionale del 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filieri Agroalimentari, Agevolazioni fiscali, Zootecnia e Politiche Ittiche» individuate dalla deliberazione della giunta regionale n. XI/1631 del 15 maggio 2019;

DECRETA

1. di approvare la modifica del paragrafo B.1.2 dell'allegato A al d.d.u.o. del 30 settembre 2019 n. 13795 - Bando per il Credito di Funzionamento, aumentando, per la quota di finanziamento ammessa a contributo, il contributo stesso a 400 basis point per anno e comunque non superiore al tasso applicato dall'istituto proponente;

2. di mantenere in vigore l'aumento del contributo siano al termine dell'emergenza Covid - 19 sull'intero territorio regionale e sino all'emanazione di un successivo atto;

3. di non modificare la modulistica allegata al Bando per il Credito di Funzionamento, applicando, in forza del presente provvedimento, un contributo pari a 400 basis point a tutte le imprese che presenteranno domanda dopo la pubblicazione del presente decreto;

4. di dare atto che tutti gli altri paragrafi dell'allegato A al d.d.u.o. del 30 settembre 2019 n. 13795 - Bando per il Credito di Funzionamento restano invariati, validi ed efficaci al fine della presentazione delle domande;

5. che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse ed erogate ai sensi del Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) GUUE L 51 22 febbraio 2019;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni